

6) di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, art. 248, comma 1, let. o). Atto di indirizzo per la definizione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono superficie utile coperta, ai sensi dell'art. 90, comma 2 e dell'art. 118, comma 1, let. h) della l.r. 1/2015. Adeguamento D.G.R. 7 giugno 2006, n. 955.**

Premesso che:

La l.r. 21 gennaio 2015, n. 1 *“Testo unico governo del territorio e materie correlate”* prevede, all'articolo 248, comma 1, lettera o), che la Giunta regionale adotti atto di indirizzo volto a *“individuare le tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e quindi non costituiscono SUC di cui all'articolo 90, comma 2”*.

La stessa l.r. 1/2015, all'articolo 90, comma 2 stabilisce l'indice di utilizzazione territoriale massimo per la realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività dell'impresa (annessi agricoli) nella misura di 40 mq. di superficie utile coperta - SUC - per ogni ettaro di terreno.

Per quanto riguarda le serre, la nuova legge stabilisce che non costituiscono SUC, e quindi non sono condizionate al rispetto dell'indice di utilizzazione territoriale, solamente nel caso in cui non comportano trasformazione permanente del suolo.

Tali strutture, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola da parte dell'impresa agricola, costituiscono opere libere ai sensi dell'art. 118, comma 1, lettera h) della stessa l.r. 1/2015.

Precisato che con D.G.R. n. 955 del 7 giugno 2006, in attuazione dell'art. 34, commi 2 e 3 della l.r. 11/2005, è stato emanato l'atto di indirizzo per la definizione delle tipologie di serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono superficie utile coperta.

Ritenuto pertanto necessario adottare un atto di indirizzo ai Comuni per definire quali sono le serre che per le loro peculiari caratteristiche tipologiche e d'uso non comportano trasformazione permanente del suolo adeguando il precedente atto di indirizzo emanato con D.G.R. 955 del 7 giugno 2006;

Considerato che per serre o tunnel che non comportano trasformazione permanente del suolo si intendono quelle realizzate con strutture leggere a carattere precario, di materiale metallico, plastico o legno, mobili e facilmente smontabili e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale. Il rivestimento o la tamponatura potranno essere effettuati con tendaggi plastici trasparenti, semitrasparenti od oscuranti possibilmente non riflettenti. L'altezza massima al colmo non potrà superare 4,50 metri lineari.

Considerato altresì che ai fini della realizzazione degli interventi di che trattasi, è necessario il requisito di impresa agricola, mentre per la superficie minima aziendale si deve far riferimento ai cinque ettari di cui all'art. 90, comma 4, della l.r. 1/2015, senza la presentazione del piano aziendale trattandosi di strutture a carattere stagionale.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 luglio 2015, n. **853**.

L.R. 1/2015, art. 264 comma 12. Adeguamento ed integrazioni alla normativa tecnica di cui all'allegato A della D.G.R. 447/08 (Piano di Bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico PAI-PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano) per l'attività edilizia ed urbanistica.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, predisposto dal Servizio Urbanistica, centri storici e espropriazioni e la conseguente proposta dell'assessore Fernanda Cecchini;

Vista la L.R. 1/2015 che all'art. 264, comma 12, prevede testualmente *“ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di bacino Stralcio di assetto idrogeologico del fiume Tevere approvato con D.P.C.M. il 10 novembre 2006 e aggiornato con d.p.c.m. 10 aprile 2013, per gli interventi di cui agli articoli 28, comma 2, e 29, comma 2 delle stesse norme tecniche, sono consentiti gli interventi di messa in sicurezza idraulica dei singoli edifici a condizione che non si aggravi in modo significativo a monte e a valle degli stessi, la situazione di rischio. Inoltre si ha incremento del carico urbanistico ai sensi dell'articolo 37, comma 2 delle Norme regolamentari, Titolo I, Capo II, a seguito di un cambio di destinazione d'uso di cui all'articolo 155, comma 3, nei limiti di quanto previsto all'articolo 39, comma 2, lettere b) e d) delle stesse norme regolamentari Titolo I, Capo II, fatto salvo quanto già previsto dalla d.g.r. n. 447 del 28 aprile 2008 (Piano di bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI - PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano). La Giunta regionale può integrare la normativa tecnica della d.g.r. n. 447/2008 per dettare le modalità di verifica di quanto sopra.”*

Visto il D.P.C.M. 10 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007, con il quale è stato definitivamente approvato il Piano di Bacino del fiume Tevere - VI stralcio per l'assetto idrogeologico - P.A.I., ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2013 con il quale è stato definitivamente approvato l'aggiornamento del Piano di Bacino del fiume Tevere - VI Stralcio per l'assetto idrogeologico - P.A.I.;

Visti l'art. 4, comma 2 e l'art. 5, delle NTA (norme tecniche di attuazione) del P.A.I. che prevedono adempimenti a carico della Regione per l'attuazione del Piano nella materia urbanistica ed edilizia, concernente in particolare la disciplina dell'aumento del carico urbanistico, l'incremento dell'attuale livello di rischio, la tipologia delle opere consentite di modeste dimensioni, le condizioni di sicurezza idraulica, la messa in sicurezza, i manufatti leggeri prefabbricati;

Vista la D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 come integrata con D.G.R. n. 707 del 18 giugno 2008 con la quale la Regione Umbria ha provveduto ad emanare le disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PAI nella materia urbanistica ed edilizia, come previsto all'art. 4 comma 2 delle NTA del Piano;

Richiamati:

— l'art. 128, della L.R. 1/2015 sugli adempimenti in materia di assetto idraulico;

— l'art. 264, comma 13, della L.R. 1/2015, che stabilisce *“I titoli abilitativi relativi alle istanze di condono edilizio sono rilasciati previa acquisizione dei pareri per interventi nelle aree sottoposte a vincolo imposti da leggi statali e regionali vigenti al momento della presentazione delle istanze medesime, fatto salvo quanto previsto in materia sismica e di tutela dei beni paesaggistici e culturali.”*;

— la delibera dell'Autorità di bacino del fiume Tevere n. 127 del 23 dicembre 2013 (G.U. n. 81 del 7 aprile 2014) e la conseguente nota prot. n. 270 del 23 gennaio 2014 della medesima Autorità, con la quale è stato modificato l'art. 28, comma 3, delle NTA del PAI nei seguenti termini *“Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle lettere: a), b), (con esclusione delle condizioni lì espressamente previste), d); h). In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra.”*;

Considerato che:

— si rende necessario urgentemente adeguare la suindicata D.G.R. 447/08 in quanto con l'entrata in vigore della L.R. 1/2015 e dell'aggiornamento del Piano di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2013, sono emerse problematiche in ordine ad alcune previsioni che incidono sui procedimenti urbanistico-edilizi;

— i comuni e le province anche a seguito di vari incontri avvenuti sulla materia hanno fatto presente l'esigenza di integrare la richiamata D.G.R. 447/08. In tal senso la Provincia di Perugia ha più volte sollecitato, da ultimo con PEC prot. n. 53846 del 17 aprile 2014, l'emanazione del provvedimento in esame stante l'urgenza di definire con certezza le verifiche di competenza;

Tenuto conto che la redazione del testo ha visto la collaborazione degli ordini e collegi professionali;

Considerato pertanto che si rende necessario emanare disposizioni per l'adeguamento e l'integrazione della normativa tecnica di cui all'allegato “A” alla D.G.R. 447/08 e conseguentemente sostituire l'allegato “A” medesimo;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di emanare ai sensi dell'art. 264, comma 12, della L.R. 1/2015, indirizzi contenenti disposizioni per l'adeguamento e le integrazioni alla normativa tecnica di cui all'allegato "A" alla D.G.R. 447/08 e conseguentemente sostituire l'allegato "A" medesimo;

3) di stabilire che gli enti locali interessati sono tenuti, in applicazione di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 4 delle N.T.A del PAI, al rispetto della normativa di settore e degli indirizzi e criteri di cui al punto 1) in sede di approvazione degli strumenti urbanistici e nei provvedimenti abilitativi dell'attività edilizia;

4) di trasmettere la presente deliberazione ai comuni interessati, alle Province di Perugia e Terni, agli Enti gestori delle aree naturali protette, alle Comunità Montane, all'Agenzia Forestale regionale, agli ordini e collegi professionali nonché alle associazioni di categoria.

5) di pubblicare la presente deliberazione e ripubblicare la D.G.R. 447 del 28 aprile 2008 con il nuovo allegato aggiornato, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Cecchini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: L.R. 1/2015, art. 264 comma 12. Adeguamento ed integrazioni alla normativa tecnica di cui all'allegato A della D.G.R. 447/08 (Piano di Bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico PAI-PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano) per l'attività edilizia ed urbanistica.

Premesso che:

— la L.R. 1/2015 all'art. 264, comma 12, prevede testualmente *"ai sensi degli articoli 4, commi 2 e 5 delle Norme tecniche di attuazione del Piano di bacino Stralcio di assetto idrogeologico del fiume Tevere approvato con d.p.c.m. il 10 novembre 2006 e aggiornato con d.p.c.m. 10 aprile 2013, per gli interventi di cui agli articoli 28, comma 2, e 29, comma 2 delle stesse norme tecniche, sono consentiti gli interventi di messa in sicurezza idraulica dei singoli edifici a condizione che non si aggravi in modo significativo a monte e a valle degli stessi, la situazione di rischio. Inoltre si ha incremento del carico urbanistico ai sensi dell'articolo 37, comma 2 delle Norme regolamentari, Titolo I, Capo II, a seguito di un cambio di destinazione d'uso di cui all'articolo 155, comma 3, nei limiti di quanto previsto all'articolo 39, comma 2, lettere b) e d) delle stesse norme regolamentari Titolo I, Capo II, fatto salvo quanto già previsto dalla d.g.r. n. 447 del 28 aprile 2008 (Piano di bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI - PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano). La Giunta regionale può integrare la normativa tecnica della d.g.r. n. 447/2008 per dettare le modalità di verifica di quanto sopra."*

— con D.P.C.M. 10 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007, è stato definitivamente approvato il Piano di Bacino del fiume Tevere - VI Stralcio per l'assetto idrogeologico - P.A.I., ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.;

— con D.P.C.M. 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2013 è stato definitivamente approvato l'aggiornamento del Piano di Bacino del fiume Tevere - VI Stralcio per l'assetto idrogeologico - P.A.I.;

— l'art. 4, comma 2, l'art. 5, delle NTA (norme tecniche di attuazione) del P.A.I. prevedono adempimenti a carico della Regione per l'attuazione del Piano per la materia urbanistica ed edilizia, concernente in particolare la disciplina dell'aumento del carico urbanistico, l'incremento dell'attuale livello di rischio, la tipologia delle opere consentite di modeste dimensioni, le condizioni di sicurezza idraulica, la messa in sicurezza, i manufatti leggeri prefabbricati;

— la Regione Umbria ha provveduto con D.G.R. n. 447 del 28 aprile 2008 come integrata con D.G.R. n. 707 del 18 giugno 2008, ad emanare le disposizioni regionali concernenti l'attuazione del PAI nella materia urbanistica ed edilizia, come previsto all'art. 4 comma 2 delle NTA del Piano;

Richiamati:

— l'art. 128, della L.R. 1/2015 sugli adempimenti in materia di assetto idraulico;

— l'art. 264, comma 13, della L.R. 1/2015, che stabilisce *"I titoli abilitativi relativi alle istanze di condono edilizio sono rilasciati previa acquisizione dei pareri per interventi nelle aree sottoposte a vincolo imposti da leggi statali e regionali vigenti al momento della presentazione delle istanze medesime, fatto salvo quanto previsto in materia sismica e di tutela dei beni paesaggistici e culturali."*;

— la delibera dell'Autorità di bacino del fiume Tevere n. 127 del 23/12/2013 (G.U. n. 81 del 7 aprile 2014) e la conseguente nota prot. n. 270 del 23 gennaio 2014 della medesima Autorità, con la quale è stato modificato l'art. 28, comma 3, delle NTA del PAI nei seguenti termini *"Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle lettere: a), b), (con esclusione delle condizioni lì espressamente previste), d); h). In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra."*;

Considerato che:

— si rende necessario urgentemente adeguare la suindicata D.G.R. 447/08 in quanto con l'entrata in vigore della L.R. 1/2015 e dell'aggiornamento del Piano di cui al D.P.C.M. 10 aprile 2013, sono emerse problematiche in ordine ad alcune previsioni che incidono sui procedimenti urbanistico-edilizi;

— i comuni e le province anche a seguito di vari incontri avvenuti sulla materia hanno fatto presente l'esigenza di integrare la richiamata D.G.R. 447/08. In tal senso la Provincia di Perugia ha più volte sollecitato, da ultimo con PEC prot. n. 53846 del 17 aprile 2014, l'emanazione del provvedimento in esame stante l'urgenza di definire con certezza le verifiche di competenza;

Tenuto conto che la redazione del testo ha visto la collaborazione degli ordini e collegi professionali;

Considerato pertanto che si rende necessario emanare disposizioni per l'adeguamento e l'integrazione della normativa tecnica di cui all'allegato "A" alla D.G.R. 447/08 e conseguentemente sostituire l'allegato "A" medesimo;

Per quanto sopra, si propone alla Giunta regionale

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2008, n. 447.

Piano di Bacino del fiume Tevere - Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI- PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Lamberto Bottini;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 10 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007, con il quale è stato definitivamente approvato il Piano di Bacino del fiume Tevere - VI Stralcio per l'assetto idrogeologico - P.A.I.;

Preso atto che il gruppo di lavoro costituito con deliberazione n. 1100 del 2 luglio 2007 ha predisposto il documento contenente gli adempimenti e le disposizioni regionali in attuazione del PAI;

Atteso che l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere con note n. 883/SG 27.25 del 6 marzo 2008 e n. 953/SG 27.25 del 12 marzo 2008 ha espresso l'assenso in ordine alle disposizioni regionali per l'attuazione del PAI di cui al presente atto, per quanto previsto agli articoli 4 e 5 delle NTA del PAI medesimo;

Ritenuto necessario emanare le disposizioni regionali in attuazione del PAI;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di emanare indirizzi contenenti disposizioni per l'attuazione del PAI secondo il testo contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

3) di stabilire che gli enti locali interessati sono tenuti, in applicazione di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 4 delle N.T.A del PAI, al rispetto della normativa di settore e degli indirizzi e criteri di cui al punto 2) in sede di approvazione dei piani attuativi e nei provvedimenti abilitativi dell'attività edilizia;

4) di stabilire che gli enti locali interessati sono altresì tenuti, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 delle N.T.A. del PAI, a trasporre i limiti delle fasce e delle zone a rischio sulla cartografia dei propri strumenti urbanistici generali, con le modalità previste al punto 9 dell'Allegato "A", nonché sono tenuti all'adeguamento della normativa degli stessi strumenti urbanistici generali, fatto salvo quanto previsto all'art. 47 (Norme transitorie) delle stesse NTA del PAI;

5) la Provincia, in sede di esame degli strumenti urbanistici comunali, accerta il rispetto delle disposizioni del PAI e del presente atto;

6) di trasmettere la presente deliberazione ai comuni interessati, alle Province di Perugia e Terni, agli Enti Parco ed alle Comunità Montane;

7) di pubblicare la presente deliberazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

La Presidente
LORENZETTI

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Piano di Bacino del fiume Tevere-Stralcio per l'assetto idrogeologico - PAI - PS6. Disposizioni regionali per l'attuazione del Piano.

Premesso che:

— con D.P.C.M. 10 novembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007, è stato definitivamente approvato il Piano di Bacino del fiume Tevere - VI stralcio per l'assetto idrogeologico - P.A.I. (PS6), ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i.;

— il piano stralcio interessa l'ambito territoriale costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Tevere e persegue la migliore compatibilità tra le aspettative di utilizzo e di sviluppo del territorio e la naturale dinamica idrogeomorfologica del bacino, nel rispetto della tutela ambientale, della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture;

— l'art. 4, comma 2, l'art. 5 e l'art. 10, comma 1 delle norme tecniche di attuazione del P.A.I. prevedono adempimenti a carico della Regione per emanare:

a) le disposizioni, ove necessario, concernenti l'attuazione del piano nel settore urbanistico anche ai fini dell'eventuale delocalizzazione degli edifici e delle previsioni urbanistiche non ancora attuate;

b) la disciplina, d'intesa con l'Autorità di bacino del fiume Tevere, concernente i seguenti termini e definizioni: aumento del carico urbanistico; incremento dell'attuale livello di rischio; tipologia delle opere consentite di modeste dimensioni; condizioni di sicurezza idraulica; messa in sicurezza; manufatti leggeri prefabbricati;

c) le disposizioni concernenti gli adempimenti a carico di province e comuni ai fini del recepimento dell'elaborato "Carta inventario dei fenomeni franosi", per la verifica delle previsioni urbanistiche vigenti, definendo anche le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici interessati, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di rischio da dissesto;

— per l'effettuazione di tali adempimenti le norme del PAI prevedono il rispetto di alcuni termini, decorsi i quali, gli enti territorialmente interessati dai piani sono comunque tenuti a rispettare le prescrizioni del piano nel settore urbanistico;

— l'art. 5, comma 5 delle norme tecniche di attuazione del PAI fa carico ai comuni di provvedere alla trasposizione cartografica dei limiti delle fasce e delle zone a rischio sugli strumenti urbanistici generali per cui si rende necessario dettare indicazioni ai comuni per effettuare tale adempimento affinché ciò avvenga in maniera uniforme per tutti i comuni interessati;

Per valutare collegialmente le azioni da porre in essere e predisporre le norme e disposizioni regionali in attuazione del PAI, con D.G.R. 1100 del 2 luglio 2007 è stato costituito un apposito gruppo di lavoro interdisciplinare con gli uffici e Servizi delle Direzioni regionali interessate, quali: l'Ufficio dirigenziale temporaneo Urbanistica, il Servizio Informativo territoriale, il Servizio Difesa del Suolo e il Servizio Geologico facenti parte della Direzione Ambiente, territorio e infrastrutture, nonché il Servizio Promozione e valorizzazione sistemi paesaggisti e naturalistici ed il Servizio Bonifica e miglioramenti fondiari della Direzione Agricoltura ed il Servizio Affari giuridici e legislativi della Giunta regionale, nonché con i rappresentanti delle due Province in qualità di autorità idrauliche e per le funzioni che esse svolgono in materia urbanistica e paesaggistica;

Atteso che il gruppo di lavoro a seguito di riunioni tenutesi in data 28 settembre 2007, 12 ottobre 2007, 29 ottobre 2007, 19 novembre 2007 e 20 dicembre 2007 ha definito le relative proposte tecniche che sono state sottoposte al Direttore ed al Servizio risorse idriche e rischio idraulico per le conseguenti verifiche e per l'acquisizione dell'intesa con l'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, prevista dall'art 5 delle NTA del PAI;

Atteso che dal confronto tenutosi in data 5 febbraio 2008 tra i servizi regionali competenti e l'Autorità di Bacino sono state acquisite le relative osservazioni e proposte, le quali vengono sostanzialmente recepite nell'elaborazione del presente atto;

Vista la nota prot. n. 25160 del 18 febbraio 2008 con la quale il direttore regionale all'Ambiente, territorio e infrastrutture ha trasmesso all'Autorità di Bacino la proposta di atto di indirizzo per acquisire il relativo assenso;

Atteso che, la proposta medesima ha conseguito l'assenso dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere con note n. 883/SG 27.25 del 06/03/2008 e n. 953/SG 27.25 del 12 marzo 2008 per quanto previsto agli articoli 4 e 5 delle NTA del PAI;

Ritenuto che, in base alla normativa del PAI, gli enti locali interessati sono tenuti, in sede di approvazione dei piani attuativi e nei provvedimenti abilitativi dell'attività edilizia, al rispetto delle norme del piano e delle relative disposizioni regionali e gli stessi sono altresì tenuti all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici;

Considerato pertanto necessario emanare disposizioni regionali per l'attuazione del PAI, come previsto dalla relativa normativa, sulla base dei contenuti dell' "Allegato A" alla presente deliberazione;

Per quanto sopra, si propone alla Giunta regionale di adottare le seguenti determinazioni:

1) di emanare indirizzi contenenti disposizioni per l'attuazione del PAI secondo il testo contenuto nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

2) di stabilire che gli enti locali interessati sono tenuti, in applicazione di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'art. 4 delle N.T.A del PAI, al rispetto della normativa di settore e degli indirizzi e criteri di cui al punto 1) in sede di approvazione dei piani attuativi e nei provvedimenti abilitativi dell'attività edilizia;

3) di stabilire che gli enti locali interessati sono altresì tenuti, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 4 delle N.T.A. del PAI, a trasporre i limiti delle fasce e delle zone a rischio sulla cartografia dei propri strumenti urbanistici generali, con le modalità previste al punto 9 dell'Allegato "A", nonché sono tenuti all'adeguamento della normativa degli stessi strumenti urbanistici generali, fatto salvo quanto previsto all'art. 47 (Norme transitorie) delle stesse NTA del PAI;

4) la Provincia, in sede di esame degli strumenti urbanistici comunali, accerta il rispetto delle disposizioni del PAI e del presente atto;

5) di trasmettere la presente deliberazione ai comuni interessati, alle Provincie di Perugia e Terni, agli Enti Parco ed alle Comunità Montane;

Perugia, lì 10 aprile 2008

L'istruttore
F.TO NAZARENO ANNETTI

ALLEGATO "A"

1. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ASSETTO IDRAULICO

1.1. ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI REGIONALI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1.1.1. Gli strumenti urbanistici comunali sia generali che attuativi ed il regolamento comunale per l'attività edilizia nel rispetto delle disposizioni del PAI, della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 e del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, nonché del presente atto di indirizzo prevedono in particolare:
- a) prescrizioni, modalità e misure di incentivazione per delocalizzare gli edifici esistenti nonché le nuove previsioni edificatorie all'esterno delle zone a maggiore pericolosità idraulica, di cui al punto 2;
 - b) normative e cartografie che rappresentino il livello di pericolo idraulico indicando gli interventi consentiti e le misure di informazione alla popolazione;
 - c) vincoli e prescrizioni relativi all'attuazione dei programmi e dei piani previsti dalla legge n.225/1992 e successive modificazioni e/o integrazioni, redatti anche sulla base dell'Allegato al PAI *"Linee guida per la predisposizione del piano comunale di protezione civile"*, anche ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 109 della l.r. 1/2015;
 - d) interventi finalizzati alla riduzione del rischio idraulico, attraverso l'individuazione di aree specificatamente destinate alla localizzazione degli interventi di difesa idraulica;
 - e) la mitigazione del dissesto idraulico dei bacini. A tal fine lo studio di compatibilità idraulica del PRG, parte strutturale, dovrà prevedere, per tutto il territorio comunale, la valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche nonché idonee misure compensative.
- 1.1.2. Si applica il *"Testo unico delle leggi intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie - R.D. del 25 luglio 1904, n. 523"* e sue successive modifiche e integrazioni, nonché le norme di cui all'art. 108 della l.r. 1/2015 e quelle in materia idrogeologica del PTCP e del PRG, parte strutturale, qualora queste ultime non contrastino con il PAI e con le presenti disposizioni.

1.2. PREMESSE

- 1.2.1. Le presenti disposizioni riportano le indicazioni tecniche relative all'esecuzione degli studi, delle verifiche e delle valutazioni di carattere idrologico ed idraulico, ed individuano i criteri necessari a perseguire le finalità previste dal Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico – PAI, di migliorare le condizioni di sicurezza idraulica del territorio, delle persone e dei beni esposti al rischio idraulico.
- 1.2.2. Qualora, ove previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del PAI e dalle disposizioni della l.r. 1/2015 in materia di compatibilità degli strumenti urbanistici o degli interventi edilizi, devono essere resi pareri, autorizzazioni o verifiche di carattere idraulico, comunque definiti, i progetti delle opere sono verificati anche con riferimento alle presenti disposizioni. Nell'ambito dei progetti per gli interventi ammessi dalle NTA del PAI, le verifiche, le valutazioni idrologiche ed idrauliche sono gli strumenti con i quali i tecnici documentano e certificano il grado di rispondenza dell'oggetto (opera, attività gestionale, intervento in genere) alle condizioni di assetto idraulico definito dal PAI.

1.3. INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA

- 1.3.1. L'intervento di difesa idraulica di cui all'art. 33 delle NTA del PAI è autorizzato dall'Autorità Idraulica e consiste in opere e interventi finalizzati alla mitigazione del rischio, molto elevato ed elevato, delle zone delimitate dal PAI come R4 e R3 ed alla ridefinizione del loro perimetro.

In caso di mancata delimitazione delle aree a rischio da parte del PAI, l'intervento di difesa idraulica è dimensionato per le superfici di pertinenza dei beni esposti a rischio molto elevato ed elevato, a cui siano da attribuire le classi R4 ed R3, riferendosi alla *"Tabella riepilogativa delle attribuzioni delle classi di rischio"* della *"Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio"*, allegata alle Norme del PAI, con conseguente ridefinizione del perimetro delle fasce di pericolosità.

Al fine di coniugare la resilienza socio ecologica del territorio e la mitigazione del rischio molto elevato ed elevato delle aree urbane, delle infrastrutture sensibili e strutture strategiche, l'intervento di difesa idraulica può prevedere laminazioni su aree agricole, delimitate dal PAI come R2 ed R1 ovvero, in caso di mancata delimitazione delle aree a rischio da parte del PAI, su aree agricole ricadenti in tutte fasce di pericolosità.

Alle laminazioni, dimensionate seguendo le indicazioni dell'Allegato alle norme del PAI *"Procedura per la definizione dell'ideogramma di progetto della piena di riferimento"* devono essere associati gli interventi finalizzati al riassorbimento del deflusso idrico dall'area di esondazione controllata, senza che possa determinarsi un aggravio delle condizioni di rischio per beni esposti sensibili, eventualmente ubicati a valle.

L'adeguamento degli scenari di rischio, per effetto dell'intervento di difesa idraulica, viene recepito dagli strumenti urbanistici e dai Piani di Protezione Civile.

Qualsiasi ampliamento della zona da difendere è determinato con conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/1990, tra Regione, Province, Comuni, Autorità idraulica competente ed Autorità di Bacino, in modo da definirne la compatibilità con l'assetto idraulico del PAI.

Le nuove previsioni urbanistiche possono determinare interventi di difesa idraulica anche in zone attualmente non classificate R3 e/o R4; la definizione di tali interventi segue la procedura di approvazione di cui sopra e gli stessi costituiscono opere di urbanizzazione primaria e/o opere funzionalmente connesse.

- 1.3.2.** Gli interventi di difesa idraulica, eseguiti da enti o privati interessati, devono essere progettati seguendo almeno le procedure definite negli allegati alle NTA del PAI: *"Procedura per la definizione delle fasce fluviali e delle zone di rischio"* e *"Procedura per la definizione dell'idrogramma di progetto della piena di riferimento"* e sulla base degli studi che hanno definito le perimetrazioni. La corretta esecuzione delle verifiche e delle valutazioni idrologiche ed idrauliche deve riferirsi al quadro delle conoscenze esistenti, sviluppando a partire da esse i necessari approfondimenti.
- 1.3.3.** Ai fini delle verifiche e degli adempimenti previsti dalle normative, tutti i dati del PAI, topografici, idrologici ed idraulici, le relazioni, le norme e gli allegati, le cartografie generali e specifiche, come le mappe di allagabilità con i tiranti idrici e le velocità di flusso, le mappe di pericolosità e del rischio, le sezioni in alveo ed extra alveo riportanti i livelli di piena per i vari periodi di ritorno, sono consultabili e scaricabili, in formati grafici e vettoriali georeferenziati, sul sito Sistema Informativo Ambientale e Territoriale (S.I.A.T.) della Regione Umbria: <http://www.umbriageo.regione.umbria.it>, sul sito istituzionale delle Province di Perugia e di Terni. Tali dati sono utilizzabili citando la fonte per studi, ricerche, progetti ed interventi, pubblici e privati.
- 1.3.4.** Le verifiche si devono riferire ad un tratto di corso d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto.
- È inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua naturali e di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali.

- 1.3.5.** Le opere finalizzate alla difesa idraulica in corrispondenza delle zone R3 e R4 devono essere riferite a una portata di progetto con tempo di ritorno (TR) pari a 200 anni e non devono pregiudicare le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento.
- 1.3.6.** Le verifiche devono riportare i seguenti elementi:
- a) definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;
 - b) rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione come indicato al punto 1.3.3;
 - c) modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto *ante-operam* e *post-operam* nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;
 - d) valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine di norma, una variazione inferiore alla tolleranza altimetrica del rilievo topografico utilizzato nella modellazione idraulica, non costituisce aumento di rischio;
 - e) individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;
 - f) valutazione della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;
 - g) individuazione delle misure compensative da predisporre;
 - h) valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'insorgere di fenomeni erosivi;
 - i) perimetrazione delle nuove aree soggette a rischio residuale per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per precedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all'art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.

1.4 INTERVENTI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA IDRAULICA

- 1.4.1.** La disposizione dell'art. 28, comma 3, delle NTA del PAI, come modificato con deliberazione n. 127 del 23 dicembre 2013 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, ha valore di misura di salvaguardia, ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'art. 17 della legge 183/89 nonché dal comma 7 dell'art. 65 del D. Lgs. 152/2006 (BUR Umbria n. 15 dell'8/04/2014 - Serie Avvisi e concorsi). Il comma 3, applicabile in base alle norme di salvaguardia, è quindi quello qui trascritto: *"3. Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell'Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle lettere: a); b) (con esclusione delle condizioni lì espressamente previste); d); h). In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra."*

Pertanto gli interventi di cui all'art. 28, comma 2 lett. b), per i quali sono richiesti la verifica delle condizioni di sicurezza idraulica senza modifica del deflusso di piena e il parere dell'Autorità idraulica competente, con esclusione, comunque, di prevedere volumetrie al di sotto dei livelli di campagna, sono quelli che comportano almeno una delle seguenti condizioni:

- a) aumento del volume;
- b) diversa distribuzione dei volumi esistenti;
- c) diversa disposizione delle superfici di sedime;
- d) cambi di destinazione d'uso (senza incremento del carico urbanistico);
- e) modifica di carattere morfologico delle aree.

Tutti gli interventi di cui all'art. 29 sono realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e sono sottoposti al parere dell'Autorità idraulica competente (vedi nota Autorità di Bacino 270/2014), fatte salve le esclusioni già previste all'art. 28 delle NTA del PAI.

E' pertanto consentita, sia in fascia A che in fascia B, senza il parere dell'Autorità idraulica:

- a) la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 7, comma 1, della l. r. 1/2015, che per definizione escludono la sussistenza dei presupposti che richiedono l'autorizzazione a fini idraulici;
- b) la realizzazione degli interventi di cui alle lettere c) e d), sempre dell'art. 7, comma 1, l.r. 1/2015 quando non presentano alcuna delle caratteristiche di cui all'art. 28, comma 2, lett. b), ultimo periodo;
- c) la realizzazione di "opere interne" come definite all'art. 7, comma 1, lett. g), della l. r. 1/2015.
- d) la realizzazione delle opere necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche e di manufatti destinati agli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico, qualora, per ogni singolo edificio, infrastruttura o attrezzatura, tali opere comportino un aumento complessivo della superficie dell'area di sedime non superiore a metri quadrati 30.

Ai sensi dell'art. 264, comma 12, primo periodo della l.r. 1/2015, per gli interventi di cui agli articoli 28, comma 2, e 29, comma 2 delle NTA del PAI, sono consentiti gli interventi di messa in sicurezza idraulica dei singoli edifici a condizione che non si aggravi in modo significativo a monte e a valle degli stessi, la situazione di rischio.

Per valutare l'aggravio significativo della situazione di rischio l'Autorità idraulica tiene conto degli elementi di cui al punto 1.4.2.

- 1.4.2.** Gli interventi di cui all'art. 28, comma 2 lett. b) penultimo periodo, g), n) e all'art.29 comma 2 (vedi comma 3, ultimo periodo), ammessi in condizioni di sicurezza idraulica, salvo parere dell'Autorità idraulica ove prescritto, sono quelli da realizzare in zone allagabili senza incremento significativo ai sensi dell'art. 264, comma 12 della l.r. 1/2015 dell'attuale livello di rischio sul territorio in occasione delle piene.

L'incremento dell'attuale livello di rischio si determina, in generale, valutando i seguenti elementi:

- a) intrusione di elementi estranei nelle aree perimetrate, con incremento dei livelli di piena e possibilità di esondazione;
- b) sottrazione di volumi utili alla laminazione delle piene ed incremento dei picchi di piena a valle;
- c) accelerazione della corrente e riduzione dei meccanismi di laminazione dinamica in alveo;
- d) possibilità di erosione di materiale o manufatti ad opera della corrente e incremento di carico di detriti nella corrente a valle;
- e) deviazione di percorsi idraulici di piena verso elementi sensibili.

La realizzazione delle opere deve avvenire con riduzione del pericolo e tramite difesa degli edifici esposti con sistemi di protezione attiva e passiva.

- 1.4.3.** Per le finalità suddette gli interventi devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulica, redatto sulla base delle procedure definite negli allegati alle NTA del PAI e degli studi che hanno definito le perimetrazioni. La consultazione dei dati topografici, idrologici e idraulici si effettua con le modalità previste al punto 1.3.3.

- 1.4.4.** Gli studi di compatibilità idraulica richiesti dovranno pertanto riportare i seguenti contenuti minimi:

- a) descrizione dell'intervento ed individuazione qualitativa degli effetti dell'intervento sulle dinamiche locali della possibile esondazione;
- b) asseverazione da parte del progettista in merito alla non rilevanza dell'aumento del rischio a seguito dell'intervento, da giustificarsi alla luce dell'individuazione qualitativa

degli effetti di cui sopra, e degli eventuali accorgimenti progettuali adottati per garantire la compatibilità idraulica. Il progettista dovrà giustificare la scelta effettuata, come la sopraelevazione del piano d'imposta, l'estensione di barriere, recinzioni e piccole arginature eventualmente previste in relazione alla sola difesa degli edifici esposti, limitando il più possibile la sottrazione di spazi utili all'espansione del corso d'acqua;

- c) individuazione qualitativa planimetrica dei percorsi delle possibili esondazioni sia in condizioni attuali, sia in condizioni di progetto, con evidenziazione degli effetti delle modifiche topografiche indotte dall'opera.

1.4.5. Nel caso in cui gli interventi di cui all'art. 28, comma 2 lett. b), g), n) e all'art. art.29, comma 2 siano rilevanti a parere dell'Autorità idraulica competente, gli studi di compatibilità idraulica devono essere riferiti ad un tratto di corso d'acqua significativo la cui estensione coincide almeno con il tratto nel quale ci si può aspettare un'influenza dell'opera o dell'intervento per cui sono effettuate; a tal fine i risultati della simulazione idraulica devono confermare che in corrispondenza delle sezioni iniziali e finali del tratto investigato i livelli non subiscono variazioni a seguito delle opere in progetto. È inoltre necessario che si tenga nel debito conto l'effetto dei livelli imposti a valle dei tratti oggetto di verifica, ai fini della corretta stima dei fenomeni di rigurgito. Questo è particolarmente importante alla confluenza fra corsi d'acqua naturali e di bonifica, in presenza di impianti idrovori e alle foci su laghi naturali o su invasi artificiali.

Tali studi devono riportare almeno i seguenti contenuti:

- a) definizione del quadro idrologico di riferimento a partire da quello disponibile utilizzato nelle perimetrazioni del PAI, con possibilità di approfondimenti e caratterizzazioni di dettaglio per valutazioni di carattere locale;
- b) rilievo topografico della situazione precedente l'intervento e descrizione delle condizioni di progetto con pari dettaglio. Il soggetto firmatario delle relazioni idrauliche dovrà garantire che i rilievi geometrici siano topograficamente collegati in modo congruente con i dati esistenti messi a disposizione come indicato al punto 1.3.3;
- c) modellazione idraulica con individuazione dei livelli idrici, dell'energia totale e delle velocità raggiunte dalla piena di progetto *ante operam* e *post operam* nel tratto interessato e analisi delle loro eventuali variazioni a seguito dell'intervento;
- d) valutazione dell'aumento di rischio individuato dalla variazione dei livelli idrici come definiti al punto precedente. A tal fine le variazioni inferiori alla tolleranza altimetrica (del rilievo topografico utilizzato) della modellazione idraulica non costituisce aumento di rischio;
- e) individuazione delle aree eventualmente sottratte alla naturale espansione del corso d'acqua;
- f) calcolo della variazione dei volumi utili alla laminazione della piena e dell'eventuale incremento dei picchi di piena;
- g) individuazione delle misure compensative da predisporre;
- h) valutazione degli eventuali aumenti della velocità della corrente e dei possibili effetti connessi, con particolare riferimento all'innesco di fenomeni erosivi;
- i) se gli interventi modificano le perimetrazioni del PAI, definizione delle nuove aree allagabili per Tr 50, 200 e 500 anni, e delle fasce di pericolosità A, B e C del tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento per precedere al successivo aggiornamento del PAI, secondo le procedure previste all'art. 43 delle NTA, da parte del soggetto proponente.

1.4.6. Nel caso di opere infrastrutturali per reti tecnologiche, ai fini delle condizioni di sicurezza idraulica, è sufficiente una dichiarazione del progettista relativa alla non sussistenza di alterazioni della topografia delle aree interessate.

In questi casi è opportuno prevedere accorgimenti di carattere tecnico-costruttivo atti a limitare od annullare gli effetti prodotti da eventuali allagamenti nelle infrastrutture medesime.

- 1.4.7.** Qualora dagli studi idraulici eseguiti nell'ambito delle verifiche delle condizioni di sicurezza emerga un andamento reale della topografia, rilevata e collegata in modo congruente con i dati messi a disposizione dall'Autorità Idraulica, da cui risulti una quota più alta di quella di massima piena desunta dalle sezioni extra alveo, per un ambito territoriale significativo di estensione superiore a 0,5 ettari, nelle more della conclusione del procedimento di deperimetrazione e previo parere favorevole dell'Autorità Idraulica, gli interventi proposti possono essere assentiti e realizzati.

1.5. INCREMENTO DELL'ATTUALE LIVELLO DI RISCHIO

Con riferimento all'art. 5, comma 1, let. b) delle NTA del PAI, l'incremento dell'attuale livello di rischio avviene nei casi elencati al punto 1.4.2.

La condizione di non *"incremento dell'attuale livello di rischio"* richiesta per gli interventi ammessi in fascia A, elencati alle lettere g) e n) dell'art. 28, comma 2, è ottemperata nell'ambito delle verifiche già previste nella norma relativa agli interventi *"realizzati in condizioni di sicurezza idraulica"* disciplinata al punto 1.4.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 3 delle NTA del PAI, l'obbligo che *"non vengano aumentate le condizioni rischio idraulico"*, deve intendersi riferito alle zone a monte e a valle dell'attività estrattiva con le modalità previste al punto 1.4.2; lo studio deve essere esteso anche agli addetti, alle attrezzature e alle modalità di coltivazione funzionali alle attività attraverso gli strumenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 624/1996) e di polizia mineraria (DPR 129/1959).

1.6. AUTORITA' IDRAULICA COMPETENTE

Le funzioni di Autorità idraulica competente ai fini del PAI, anche per l'emissione dei pareri e delle autorizzazioni previsti dagli articoli 28 e 29 delle NTA, sono svolte:

- a) dal comune, ai sensi dell'art. 128, comma 2 della l.r. 1/2015, previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio, limitatamente agli interventi:
 - di cui all'art. 28, comma 2, lettera b) anche con modifica della destinazione d'uso ma senza incremento del carico urbanistico;
 - di cui all'art. 29, comma 2, lettera a) per gli stessi interventi previsti al precedente punto, da realizzare all'interno della fascia "B" del PAI, senza le limitazioni previste per la fascia A;
 - di cui all'art. 29, comma 2, lettera d) previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla data di entrata in vigore del PAI, subordinando l'attuazione delle previsioni alla loro messa in sicurezza.
- b) dalla Provincia in tutti gli altri casi.

Ai sensi dell'art. 128, comma 1 della l.r. 1/2015 il parere dell'Autorità idraulica competente, ove previsto per gli interventi ricompresi nei piani di bacino per l'assetto idrogeologico e dalle relative normative regionali e sulla base della certificazione di compatibilità sottoscritta da professionisti abilitati competenti per materia, è espresso entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine di cui al periodo precedente senza che l'Autorità idraulica, di cui alla precedente lettera b), abbia reso il parere prescritto, il comune indice, previa segnalazione alla Corte dei Conti, una conferenza di servizi, alla quale l'Autorità idraulica partecipa o fa pervenire un parere scritto; qualora l'Autorità idraulica non si esprime definitivamente si applica l'art. 14-ter, comma 7 della l. 241/1990.

- 1.6.1.** Al fine di evitare la sovrapposizione di competenze nel caso di progetti sottoposti al parere dell'Autorità idraulica che contengono interventi plurimi, nell'ottica della riduzione degli adempimenti amministrativi ed il conseguente contenimento dei costi, il parere sull'intervento prevalente che rientra nelle competenze del Comune o della Provincia,

ricomprende anche quello su interventi di minore entità, indicati agli articoli 28 e 29 delle NTA del PAI, previsti dallo stesso progetto.

2. DELOCALIZZAZIONI

2.1. La normativa del PAI prevede la possibilità di delocalizzare gli edifici esistenti e le previsioni urbanistiche non ancora attuate in applicazioni delle seguenti disposizioni:

- a) art. 14, comma 2, lett. a), nelle aree a rischio molto elevato di frana R4, nonché l'art. 15, comma 1, lett. a) nelle situazioni di rischio per frana elevato R3, in caso di interventi edilizi di demolizione per la ricostruzione può essere prevista la possibilità di delocalizzare gli edifici e le relative previsioni urbanistiche;
- b) art. 27, comma 2, lett. a), concernente la disciplina sulla compatibilità della pianificazione urbanistica e territoriale con le aree interessate da pericolosità idraulica (fascia A e B). In tali ipotesi gli strumenti urbanistici devono prevedere prescrizioni, modalità e misure di incentivazione per delocalizzare sia gli edifici esistenti che le previsioni insediative all'esterno delle zone a maggiore pericolosità idraulica;
- c) art. 47, comma 2 (norme transitorie), in caso di parere negativo dell'autorità competente per il completamento degli interventi previsti dai piani attuativi convenzionati ricadenti nelle aree a rischio per frana o idraulico, il comune ha facoltà di accogliere la richiesta di rilocalizzazione dei diritti edificatori in altra area di cui il richiedente abbia acquisito la disponibilità;
- d) art. 4, comma 2, per il quale la delocalizzazione di edifici e previsioni urbanistiche inattuate può comportare anche l'applicazione delle misure incentivanti previste all'art. 1, comma 5 del DL 180/98, convertito con legge 267/98;
- e) art. 11, nelle aree a rischio di frana R1 e R2, la Regione può dettare disposizioni per la regolamentazione degli usi del territorio.

2.2. Individuazione degli immobili da delocalizzare e delle previsioni urbanistiche da modificare

2.2.1. L'individuazione degli immobili o delle previsioni urbanistiche da modificare e da delocalizzare per ubicarle al di fuori delle aree a rischio di frana R3 e R4 e delle aree interessate da pericolosità idraulica, avviene mediante appositi piani di delocalizzazione approvati dai comuni o anche con singoli interventi su proposta dei soggetti interessati mediante:

- a) variante allo strumento urbanistico generale adottata in applicazione dell'art. 32, commi 3, 4, 5 e 10 della l.r. 1/2015;
- b) piani attuativi che possono comportare variante allo strumento urbanistico generale in applicazione delle stesse disposizioni di cui alla lettera a);
- c) Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione di delocalizzazione nel caso non si renda necessaria la variante urbanistica o il piano attuativo di cui alle precedenti lettere a) e b).

2.2.2. I comuni per l'approvazione del piano di delocalizzazione o di singoli interventi di delocalizzazione possono promuovere la conclusione di accordi di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, cui partecipano tutti i soggetti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del piano; l'accordo di programma può comportare variante urbanistica e, anche per singole parti, può costituire titolo abilitativo se corredato di tutti gli elementi previsti dalle vigenti normative.

2.2.3. I piani di delocalizzazione individuano le nuove aree di sedime degli edifici o i nuovi ambiti degli insediamenti in modo da garantire:

- a) l'effettivo superamento del rischio;
- b) la collocazione dei nuovi ambiti degli insediamenti in contiguità con quelli già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti garantendo la realizzazione, il miglioramento e la

fruibilità delle infrastrutture, comprese quelle di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e dei servizi;

- c) la collocazione del nuovo sedime, nel caso di delocalizzazione di singoli edifici, avvenga in aree anche agricole purchè servite da idonee infrastrutture e comunque in contiguità con insediamenti residenziali edificati o urbanizzati o in corso di urbanizzazione. Non sono comunque delocalizzabili gli edifici costituenti beni immobili di interesse storico, architettonico e culturale, censiti ai sensi dell'art. 91, comma 4 della l.r. 1/2015, nonché gli edifici classificabili come *“edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra”* o *“prevalentemente alterata”*, *“edilizia speciale monumentale o atipica”*, *“edilizia storico produttiva”* ai sensi della DGR 420 del 19/3/2007. E' fatto salvo quanto disposto all'art. 90, comma 10 della l.r. 1/2015 per la eventuale realizzazione di ulteriori interventi nel territorio agricolo.

Gli edifici esistenti da delocalizzare al di fuori delle aree a rischio, possono incrementare la superficie utile coperta del 50% rispetto a quella esistente.

Gli insediamenti esistenti del PRG da delocalizzare al di fuori delle aree a rischio, possono comportare incremento massimo del 50% all'indice di utilizzazione rispetto a quello attuale.

Per la delocalizzazione degli edifici a destinazione produttiva esistenti nel territorio agricolo, si applica quanto previsto agli articoli 38, comma 3 e 72, comma 7 della l.r. 1/2015.

- 2.2.4.** La rilocalizzazione dei diritti edificatori per quanto previsto al precedente punto 2.1., lettera c) (art. 47, comma 2 delle NTA del PAI) è effettuata a mezzo di modifica al piano attuativo convenzionato in variante alle previsioni dello strumento urbanistico generale, fatti salvi i diritti di terzi.

2.3. Contenuto dei piani e progetti di delocalizzazione

2.3.1. I piani o i progetti di delocalizzazione individuano:

- a) gli ambiti o le aree interessate dagli interventi;
- b) gli immobili da delocalizzare e la relativa destinazione d'uso, compresi gli edifici in zona agricola;
- c) gli edifici esistenti idonei alla rilocalizzazione delle destinazioni d'uso, ovvero gli ambiti già edificabili o da rendere edificabili per le nuove localizzazioni;
- d) i soggetti interessati all'attuazione del piano;
- e) le modalità di attuazione degli interventi, nonché quelle di eventuale cessione e assegnazione delle aree e di sistemazione e ripristino ambientale dei siti relativi agli immobili da localizzati;
- f) le modalità per la partecipazione all'attuazione dei piani, anche in applicazione del comma 3 dell'art. 54 della l.r. 1/2015;
- g) le eventuali opere infrastrutturali e di urbanizzazione necessarie.

2.4. Altre disposizioni

Gli interventi di delocalizzazione sono subordinati al rilascio dei prescritti titoli abilitativi e non sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione per la superficie o il volume corrispondenti alle unità immobiliari esistenti da delocalizzare.

Le aree sulle quali insistono gli immobili da demolire sono rese inedificabili e gli stessi immobili sono demoliti a cura del proprietario e l'area relativa è sottoposta ad interventi di ripristino ambientale; a tali fini il privato si obbliga con apposita convenzione prima del rilascio del titolo abilitativo.

In caso di interventi di ristrutturazione di edifici esistenti che prevedano la realizzazione su *“pilotis”*, tali da rilasciare libertà di deflusso a livello del piano terreno e, comunque, per un franco superiore a 0,30 metri rispetto ai tiranti idrici previsti in fascia A e B, nonché nei casi

di eliminazione di piani interrati assenti o esistenti ubicati in fascia A e B, previsti in conformità all'art. 47 delle NTA del PAI (Norme transitorie), il comune potrà concedere il recupero della SUC ammissibile anche in deroga allo strumento urbanistico generale, relativamente all'incremento della SUC ed all'altezza massima che non può comunque eccedere ml. 3,00.

Sono comunque esclusi all'interno delle fasce A e B del PAI interventi che comportino volumetrie al di sotto del livello di campagna.

3. CARICO URBANISTICO

La disciplina del termine *“aumento del carico urbanistico”* è connessa alla applicazione delle seguenti disposizioni:

- a) Art. 14, comma 2, let. b) relativo agli interventi edilizi che comportano la modifica della destinazione d'uso consentita nelle zone a rischio di frana molto elevato (R4);
- b) Art. 28, comma 2, let. b) relativo agli interventi edilizi che comportano la modifica della destinazione d'uso consentita nella fascia A a rischio idraulico.

Le disposizioni suddette sono prioritariamente finalizzate a limitare gli interventi che prevedono la modifica della destinazione d'uso in relazione alla quantità e qualità delle nuove destinazioni insediabili rispetto a quelle già in atto, oltre che contenere le trasformazioni urbanistiche ed edilizie delle aree e immobili interessati.

3.1. L'art. 14, comma 2, let. b) ammette nelle zone a rischio molto elevato di frana (R4) gli:

- *“interventi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) c) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici e quelle relative all'abbattimento di barriere architettoniche comportanti anche la modifica di destinazione d'uso ma senza aumento di carico urbanistico;”*

Gli interventi ammessi, ora disciplinati a livello regionale all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), e g) della l.r. 1/2015 non riguardano la possibilità di incremento complessivo dei volumi e delle superfici, fatta salva la possibilità che gli interventi di manutenzione straordinaria possano prevedere frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, in quanto non comportano incremento del carico urbanistico.

3.2. L'art. 28, comma, 2 let. b) ammette nella fascia A a maggior rischio idraulico:

- *“Interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici ivi compresi gli interventi necessari all'adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all'abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d'uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non delle superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e il risparmio energetico”*

Pertanto in tale fascia essendo consentiti su edifici e infrastrutture anche aumenti di volume senza incremento dell'area di sedime, di fatto è possibile sopraelevare gli edifici esistenti. Le limitazioni quantitative che debbono fare riferimento ai parametri edilizi massimi fissati della strumentazione urbanistica generale e/o attuativa.

Inoltre, altri interventi consentiti possono anche comportare, attraverso la ristrutturazione edilizia, incrementi delle superfici utili interne e la modifica delle unità immobiliari, come peraltro tale modifica è consentita per gli interventi di manutenzione straordinaria, come sopra precisato.

Le varianti di cui all'art.124, comma 1, lett.b), della l. r. 1/2015 sono, per la loro definizione, equiparate agli interventi di cui all'art. 28, comma 1, lett. b), primo periodo, delle NTA del PAI e pertanto non soggette al parere dell'Autorità idraulica.

Le varianti a progetti assentiti prima dell'entrata in vigore del PAI seguono la disciplina previgente salvo il caso in cui le varianti comportino incremento di sedime o del carico urbanistico, nel qual caso sono subordinate al parere dell'Autorità idraulica.

3.3. Incremento del carico urbanistico (art. 264, comma 12, secondo periodo della l.r. 1/2015)

Ai sensi dell'art. 37, comma 2 del R.R. 2/2015, il carico urbanistico di un insediamento o di una attività, è rapportato alla quantità, qualità e destinazione d'uso previste, nonché all'insieme delle esigenze urbanistiche che l'insediamento o l'attività determinano in relazione ai servizi infrastrutturali, alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed alle dotazioni territoriali e funzionali necessarie. Il carico urbanistico si misura direttamente in relazione al tipo di insediamento o di attività tenendo conto della superficie utile coperta o delle unità immobiliari esistenti o realizzabili e indirettamente come numero di abitanti o utenti accertati o teoricamente prevedibili.

Ai sensi dell'art. 155, comma 3 della l.r. 1/2015, costituiscono mutamento della destinazione d'uso degli edifici o di singole unità immobiliari, gli interventi che comportano il passaggio tra le seguenti categorie, indipendentemente dalle diverse tipologie di attività riconducibili alle stesse:

- a) residenziale;
- b) produttiva, compresa quella agricola;
- c) attività di servizi come definite all'art. 7, comma 1, lettera l) della l.r. 1/2015.

Ai sensi dell'art. 39, comma 2 del regolamento regionale 2/2015 si ha incremento del carico urbanistico, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 3.4 e 3.5, nei seguenti casi:

- a) mutamento della destinazione d'uso degli edifici o unità immobiliari da residenza a servizi;
- b) mutamento della destinazione d'uso degli edifici o unità immobiliari per attività produttive di cui all'art. 40, comma 3 della l.r. 1/2015 ad attività residenziale o per servizi.

Si ha inoltre incremento del carico urbanistico, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 3.4 e 3.5:

- a) utilizzo per residenza o servizi di superfici già destinate a pertinenze;
- b) cambio di attività tra le destinazioni a servizi che comportano nuovi servizi di tipo ricettivo, commerciale, somministrazione di cibi e bevande o ampliamento degli stessi, in quanto incrementativi in termini di dotazioni territoriali e di utenza;
- c) cambio di attività tra le destinazioni a servizi che preveda comunque una maggiore presenza di utenti da valutare in sede progettuale.

Il cambio di destinazione d'uso da servizi (art. 7, comma 1, lett. l, della l.r. 1/2015) a residenza, non comporta incremento del carico urbanistico e non è subordinato al parere dell'Autorità idraulica.

3.4. Per quanto riguarda gli interventi edilizi consentiti dall'art. 14, comma 2, lett. b), essendo vietati aumenti di volumi e superfici, si ha incremento del carico urbanistico quando il cambio di destinazione d'uso riguarda, rispetto a tutti i piani dell'edificio (interrati, seminterrati e fuori terra) almeno una delle seguenti ipotesi:

- a) più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività residenziale con il limite di mq. 100;
- b) più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività produttive o per servizi con il limite di mq. 100.

3.5. Per quanto riguarda invece gli interventi consentiti dall'art. 28, comma 2, lett. b) si ha aumento o incremento del carico urbanistico quando il cambio di destinazione d'uso riguardi almeno una delle ipotesi:

- a) più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività residenziale con il limite di mq. 100 se realizzate al piano terreno;
- b) più del 30% della superficie utile coperta esistente per attività produttive o per servizi con il limite di mq. 100 se realizzate al piano terreno.

3.6. Gli interventi di cui al punto 3.4., lett. a) e b) e al punto 3.5., lettere a) e b), comportano la costituzione di un vincolo sull'edificio interessato, o parte di esso, relativamente agli incrementi realizzati, con atto unilaterale d'obbligo, registrato e trascritto, che il Comune annota in un apposito registro, anche ai fini del rilascio del certificato di destinazione urbanistica, nonché ai fini di altri interventi da realizzare sullo stesso edificio.

3.7. Articolo 29 N.T.A. - La fascia B -

La disposizione contenuta all'art. 29, comma 2, lett. a), delle NTA del PAI conferma la possibilità di realizzare tutti gli interventi previsti dall'art. 28 per la fascia "A", precisando, senza porre limitazioni, che nella fascia "B" gli interventi possono comportare aumenti di volume e ampliamento o modifica delle destinazioni d'uso. Si ritiene al riguardo che per tali interventi non si applicano le limitazioni del non incremento del carico urbanistico e dell'aumento della superficie di sedime, pertanto nella fascia "B" sono consentiti i cambiamenti della destinazione d'uso indipendentemente dall'aumento del carico urbanistico nonché aumenti di volume che comportino anche aumenti della superficie del sedime.

Tali interventi sono comunque subordinati alla costituzione di un atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare.

3.8. Interventi sugli edifici in zona agricola

Per quanto riguarda gli interventi relativi agli edifici esistenti in zona agricola si applica quanto previsto all'art. 91, comma 15 della l.r. 1/2015.

4. MANUFATTI DI MODESTE DIMENSIONI AL SERVIZIO DI EDIFICI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E ATTIVITA' ESISTENTI

4.1. L'art. 28, comma 2, lettera g) – fascia A a rischio idraulico –consente:

“la realizzazione di manufatti di modeste dimensioni al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio.”

Tali manufatti rientrano nel concetto delle opere pertinenziali e pertanto sono consentiti gli interventi di cui all'art. 21 del r.r. 2/2015 con le modalità ivi previste.

5. MANUFATTI LEGGERI PREFABBRICATI DI MODESTE DIMENSIONI (art. 15, comma 1, lett. c)

5.1. L'art. 15, comma 1, lett. c) delle norme tecniche del PAI per le zone individuate a rischio elevato per fenomeni franosi R3 prevede la possibilità di installare *“manufatti leggeri*

prefabbricati di modeste dimensioni al servizio di edifici infrastrutture, attrezzature e altre attività esistenti.”

Tali manufatti rientrano nel concetto delle opere pertinenziali e pertanto sono consentiti gli interventi di cui all'art. 21 del r.r. 2/2015 con le modalità ivi previste.

- 5.1.1.** Le caratteristiche tipologico-strutturali di tali manufatti sono esclusivamente in elementi di ferro o legno totalmente o parzialmente prefabbricati preassemblati e posti in opera su idonea struttura fondale.

Le eventuali tamponature sono in pannellature in legno o in elementi di materiale plastico o lamiera, di ridotto spessore purché rivestite esteriormente in legno ovvero tinteggiate con colore della gamma delle terre.

Le coperture dovranno essere a una o più falde inclinate realizzate in struttura leggera (ferro/legno) e copertura in elementi leggeri di PVC o resine di colore laterizio. Gli interventi devono essere compatibili con il contesto ambientale e paesaggistico.

6. DEFINIZIONI

- 6.1.** Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni per edificio, infrastruttura e attrezzatura si intende un insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o parzialmente collegata ad edifici o manufatti adiacenti, composta, nel caso di edificio, da una o più unità immobiliari o parti di esse, indipendentemente dal regime della proprietà, esistenti alla data di entrata in vigore del PAI.

7. CARTA INVENTARIO DEI FENOMENI FRANOSI

I Comuni, nella formazione e redazione del PRG, verificano la compatibilità della pianificazione urbanistica con l'assetto geomorfologico e lo stato di dissesto idrogeologico dei versanti, riservando particolare attenzione all'analisi delle aree instabili individuate nell'elaborato del Piano "Carta Inventario dei Fenomeni Franosi" (art. 8 delle NTA del PAI), nel progetto IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia) approvato dall'APAT e consultabile nel sito cart@net APAT IFFI e nelle altre cartografie geologiche e geotematiche ufficiali il cui elenco è consultabile presso il sito istituzionale della Regione.

Le previsioni urbanistiche dovranno essere modificate o adeguate in funzione delle condizioni di pericolosità geologica da frana evidenziate nei documenti sopra richiamati, anche attraverso l'esecuzione di indagini specifiche.

In presenza di non perfetta congruenza tra le cartografie sopra richiamate, per le valutazioni in ordine alla compatibilità geomorfologica si farà riferimento alla cartografia che individua la situazione a maggior pericolo di frana, da verificare eventualmente con specifiche indagini.

Al fine di non generare nuove situazioni di rischio non sono ammesse previsioni di edificabilità in corrispondenza di frane attive o quiescenti, a meno che le indagini specifiche non comprovino l'inesistenza dello stato di franosità o dimostrino la sostenibilità delle previsioni urbanistiche senza incremento della pericolosità e con livello di rischio atteso non superiore alla classe R1 (rischio moderato, per il quale i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali).

In tal caso i Comuni trasmettono i risultati delle indagini e la relazione sullo studio della frana alla Regione, all'Autorità di Bacino Fiume Tevere ed alla Provincia competente.

8. DISPOSIZIONI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI IN AREE R2 PER FRANA

- 8.1.** L'allegata tabella contiene l'elenco delle aree a rischio di frana, con caratteristiche di pericolosità e vulnerabilità inquadrabile nella classe di rischio di livello R2 (sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non

pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche) individuate dal CNR-IRPI 2001, per le quali i documenti e gli elaborati cartografici sono disponibili per la consultazione da parte dei Comuni presso il Servizio Geologico e sismico, il Servizio Risorse idriche e rischio idraulico e il SIAT della Regione.

- 8.2.** I Comuni, nella formazione e redazione del PRG, sin dal documento programmatico, riservano particolare attenzione all'analisi di tali aree R2, limitando al massimo le trasformazioni urbanistiche che comportino un aumento della vulnerabilità e comunque adeguando le previsioni urbanistiche alle condizioni di pericolosità geologica.

9. TRASPOSIZIONE CARTOGRAFICA

- 9.1.** I Comuni provvedono a riportare nella cartografia dello strumento urbanistico generale su base catastale gli strati informativi del PAI, come previsto al comma 5 dell'art. 4 delle norme, disponibili nel sito dell'Autorità di Bacino (http://www.abtevere.it/attivita/piani_approvati/PAI_NEW/PAI_Download_Shapes_elenco.htm) Gli strati informativi del PAI sono prodotti in formato shapefile (ESRI) e coordinate UTM 33 ED50, opportunamente trasformate dal SIAT - Sezione Data Base Territoriali in coordinate GAUSS BOAGA e disponibili gratuitamente presso il SIAT medesimo.

- 9.2.** In caso di problemi interpretativi che potessero sorgere in sede della suddetta trasposizione cartografica, dovuti ad imprecisioni delle rappresentazioni grafiche o derivanti da una loro scarsa definizione ovvero da incongruenze tra le stesse e lo stato dei luoghi, gli stessi debbono essere risolti a vantaggio della sicurezza.
In particolare potrà essere valutata anche la possibilità di tenere in debita considerazione riferimenti territoriali certi se prossimi alla confinazione derivata dalla procedura informatica quali: confini catastali, tracciati viari, corsi d'acqua ed ogni altro utile elemento infrastrutturale o naturale presente sul territorio.
Qualora la confinazione intersechi parti di edifici, l'edificio nel suo complesso è incluso nell'area a maggiore rischio.

10. NORME PER IL CONDONO EDILIZIO

- 10.1.** In materia idraulica trova applicazione il disposto di cui all'art. 264, comma 13, della l.r. 1/2015, in base al quale i titoli abilitativi relativi alle istanze di condono edilizio, sono rilasciati previa acquisizione dei pareri per interventi nelle aree sottoposte a vincolo imposti da leggi statali e regionali vigenti al momento della presentazione delle istanze medesime, fatto salvo quanto previsto in materia sismica e di tutela dei beni paesaggistici e culturali.
Per la definizione delle domande di sanatoria per condono edilizio di cui alle leggi 47/1985, 724/1994 ed alla l.r. 21/2004, si applicano le disposizioni di cui alle D.G.R. del 13 gennaio 1993, n. 100 e D.G.R. 25 giugno 1998, n. 3610 in applicazione del R.D. 523/1904, fermo restando che l'Autorità idraulica competente rilascia il parere nel rispetto delle normative vigenti al momento della domanda stessa sulla sussistenza dei requisiti e condizioni stabiliti dalle medesime deliberazioni.
- 10.2.** L'Autorità idraulica preposta al parere, ove necessario in base alla tipologia dell'illecito ed all'epoca della domanda, è quella stabilita con la l. r. 1/2015 di cui al punto 1.6.

11. INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON D.G.R. 707 DEL 18/6/2008

- 11.1** Le Amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia tecnico-amministrativa, possono valutare la possibilità di rilascio dei titoli abilitativi nelle zone a rischio idraulico, solo ed esclusivamente in presenza di un progetto approvato atto alla rimozione totale o alla riduzione del vincolo, in cui siano stati definiti gli scenari di pericolosità idraulica prima e dopo la conclusione dell'intervento. Il rilascio è comunque subordinato alle seguenti inderogabili condizioni:

- a) siano effettivamente iniziati i lavori di messa in sicurezza;
- b) sia stato aggiornato il piano di protezione civile con le azioni da mettere in campo in caso di esondazione per tutta la durata dei lavori di messa in sicurezza fino all'approvazione della nuova perimetrazione e con le misure di informazione alla popolazione circa l'eventuale rischio residuo nell'area oggetto d'intervento di difesa idraulica con particolare riferimento alla fascia C;
- c) la certificazione di agibilità per interventi conformi alle norme del P.A.I. previsti sul nuovo assetto territoriale ed idraulico conseguente alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza avvenga successivamente all'emanazione del decreto di deperimetrazione dell'area da parte dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere;
- d) il soggetto richiedente, prima del rilascio del titolo abilitativo, presti formale assunzione di responsabilità per eventuali danni, comunque subiti anche da terzi, dovuti alla incompleta esecuzione delle opere di difesa idraulica e fino all'approvazione della nuova perimetrazione;
- e) nel caso in cui a seguito dell'intervento di difesa idraulica l'area resti perimetrata come fascia C, il soggetto richiedente accetta di convivere con il rischio residuo anche mediante l'attivazione di eventuali strumenti di autotutela complementari e integrativi ai sistemi previsti nel piano di protezione civile comunale.

11.2 Per quanto disposto dal comma 5 dell'art. 43 delle N.T.A del PAI, per l'emanazione del decreto di deperimetrazione la Regione trasmette all'Autorità di Bacino le richieste finalizzate alla ridefinizione del perimetro delle zone oggetto di intervento di riduzione del rischio, corredate della certificazione dell'avvenuta messa in sicurezza delle aree da parte dell'Autorità Idraulica competente.

12. NORME TRANSITORIE (Art. 47)

La disposizione prevede che nelle aree di cui agli artt. 14, 15, 28 e 29, vengono fatti salvi i piani attuativi convenzionati e viene posto come condizione che le realizzazioni per il completamento degli interventi, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, debbano acquisire il parere dell'Autorità idraulica competente.

Tali interventi, per i quali si applicano le disposizioni previste al punto 2.4, sono comunque subordinati alla costituzione di un atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare.

Sono ammesse varianti ai piani attuativi convenzionati, con i limiti ed i procedimenti di cui alla l. r. 1/2015 ed al r.r. 2/2015 purché non comportino aumento del carico urbanistico né aggravio del livello di rischio o riduzione della capacità di invaso rispetto alle previsioni vigenti. Per tali varianti trova applicazione quanto previsto al punto 2.4 ivi compresa l'esclusione di volumetrie al di sotto del livello di campagna.

Per tali varianti la provincia o il comune svolgono le funzioni di Autorità idraulica in relazione a quelle previste all'art. 128, commi 1 e 2 della l.r. 1/2015.

Le disposizioni trovano applicazione anche nel caso di piani attuativi approvati per i quali non è prevista la necessità della convenzione o di quelli di iniziativa pubblica, nonché nel caso di modalità di attuazione diretta condizionata di cui all'art. 102 del r.r. 2/2015.

PROVINCIA DI PERUGIA		
Comune	Abitato	Segnalazione aree R2
CERRETO DI SPOLETO	CERRETO DI SPOLETO	n. 1 area R ₂ nel versante NW
CERRETO DI SPOLETO	MACCHIA	n. 1 area R ₂ nel versante NW
CERRETO DI SPOLETO	ROCCHETTA	n. 1 area R ₂ nel versante SW
COLLAZZONE	COLLEPEPE	n. 2 aree R ₂ rispettivamente nei versanti N ed W
COLLAZZONE	GAGLIETOLE	n. 2 aree R ₂ nel versante N
DERUTA	DERUTA	n. 1 area R ₂ nel versante SE
FOLIGNO	AFRILE	n. 2 aree R ₂ nel versante SW
FOLIGNO	ANNIFO	n. 2 aree R ₂ nel versante SE
FOLIGNO	FRANCA	n. 1 area R ₂ nel versante SE
FOLIGNO	LA VALLE	n. 1 area R ₂ nel versante SW
FOLIGNO	LIE'	n. 1 area R ₂ nel versante W
GUALDO TADINO	MORANO MADONNUCCIA	n. 1 area R ₂ nel versante W
GUALDO TADINO	MORANO OSTERIA	n. 1 area R ₂ nel versante NE
GUBBIO	COLPALOMBO	n. 1 area R ₂ nel versante E
MARSCIANO	CERQUETO	n. 2 aree R ₂ rispettivamente nei versanti E e SE
MONTE CASTELLO DI VIBIO	DOGLIO	n. 1 area R ₂ nel versante SW
MONTE SANTA MARIA TIBERINA	MARCIGNANO	n. 2 aree R ₂ nel versante SE
NOCERA UMBRA	NOCERA UMBRA	n. 1 area R ₂ nel versante W
SANT'ANATOLIA DI NARCO	GROTTI	n. 2 aree R ₂ nel versante SE
SPOLETO	ANCAIANO	n. 1 area R ₂ nel versante S
SPOLETO	BAZZANO SUPERIORE	n. 1 area R ₂ nel versante W
TODI	CHIOANO	n. 1 area R ₂ nel versante W
TODI	COLLEVALENZA	n. 2 aree R ₂ rispettivamente nei versanti NE e W
TODI	DUESANTI	n. 3 aree R ₂ di cui una nel versante S e due nel versante SW
TODI	FIORE	n. 1 area R ₂ nel versante SE
TODI	ILCI	n. 2 aree R ₂ nel versante W
TODI	MONTE LADRONE	n. 2 aree R ₂ nel versante E
TODI	PESCIANO	n. 3 aree R ₂ di cui una nel versante N e due nel versante SW
TODI	SAN DAMIANO	n. 2 aree R ₂ nel versante SE
VALFABBRICA	CASA CASTALDA	n. 1 area R ₂ nel versante W

PROVINCIA DI TERNI		
Comune	Abitato	Tipologia
ACQUASPARTA	ROSARO	n. 2 aree R ₂ nel versante SE
ALLERONA	ALLERONA	n. 2 aree R ₂ rispettivamente nei versanti NE e SW
BASCHI	BASCHI	n. 4 aree R ₂ di cui due nel versante W e due nel versante SW
CASTEL VISCARDO	VICENO	n. 1 area R ₂ nel versante S
FABRO	FABRO - POGGIO DELLA FAME	n. 2 aree R ₂ rispettivamente nei versanti E ed W
FERENTILLO	AMPUGNANO	n. 1 area R ₂ nel versante E
FERENTILLO	CASTELLONALTO	n. 2 aree R ₂ nel versante W
FICULLE	FICULLE	n. 3 aree R ₂ di cui due nel versante W e una nel versante E
FICULLE	OLEVOLE	n. 1 area R ₂ nel versante NE
MONTECASTRILLI	MONTECASTRILLI	n. 1 area R ₂ nel versante NW
MONTELEONE D'ORVIETO	MONTELEONE D'ORVIETO	n. 2 aree R ₂ rispettivamente nei versanti W ed E
NARNI	GUADAMELLO	n. 2 aree R ₂ rispettivamente nei versanti NW ed E
NARNI	SAN VITO	n. 4 aree R ₂ di cui due nel versante W e due nel versante SE
ORVIETO	BENANO	n. 2 aree R ₂ nel versante SE
ORVIETO	SUGANO	n. 2 aree R ₂ nel versante NE
PARRANO	PARRANO	n. 1 area R ₂ nel versante NW
PENNA IN TEVERINA	PENNA IN TEVERINA	n. 3 aree R ₂ di cui due nel versante N e una nel versante SE
SAN VENANZO	CIVITELLA DEI CONTI	n. 2 aree R ₂ nel versante E
SAN VENANZO	ROTECASTELLO	n. 1 area R ₂ nel versante E

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
